

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

Nota esplicativa dell'emendamento 55.900 sostitutivo degli articoli da 55 a 77

Interventi in favore dei lavoratori anziani - Prevede che nei casi di eccedenza di personale, si possano stipulare accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale volti a prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, impegnino il datore di lavoro a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento; tali lavoratori debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.

Prevede, inoltre, che il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'Inps (che effettua l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro) accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. A seguito dell'accettazione dell'accordo il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'Inps la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa; in assenza del versamento mensile, l'Inps è tenuto a non erogare le prestazioni e procede a notificare un avviso di pagamento; decorsi 180 giorni dalla stessa senza l'avvenuto pagamento procede alla escussione della fidejussione.

Incentivi all'occupazione per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate - Prevede la riduzione per 12 mesi, del 50 % dei contributi a carico del datore di lavoro, in caso di assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione. Nei casi sopra citati, prevede altresì che se il contratto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data della assunzione con il contratto di cui sopra. Nei casi di cui al primo capoverso, che qualora l'assunzione sia effettuata con contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.

L'applicazione di tali disposizioni, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali comunitari e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e) del regolamento (CE) n. 800/2008 (lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato) annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni - Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, prevede che:

- gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione
- gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine
- gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione (o la trasformazione) o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva
- gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

Si prevede la modifica dell'articolo 8, comma 9, della l. 407/1990, in materia di contratti di formazione lavoro.

In caso di inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione, la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione

Capo V

Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro

Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco - La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio - a detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Al di fuori dell'ipotesi di cui sopra, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata secondo modalità individuate con decreto non regolamentare del Ministero del lavoro, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; in alternativa, l'efficacia è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro - con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro possono essere individuate ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto con riferimento all'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto, è stata eliminata la previsione in base alla quale la convalida debba essere effettuata secondo modalità individuate con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro

Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida e alla sottoscrizione di cui sopra, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro 7 giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi di cui sopra, ovvero all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, che gli sia stato trasmesso dal datore di lavoro tramite comunicazione scritta, ovvero non effettui la revoca dell'efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale nei 7 giorni di cui sopra, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale; la revoca può essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non si sia svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso consegue la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.

Prevede la nullità delle dimissioni qualora, in mancanza della convalida ovvero della sottoscrizione di cui sopra, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l'invito entro il termine di 30 giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale.

Per il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto prevede una sanzione da euro 5.000 ad euro 30.000

Sostegno alla genitorialità - In via sperimentale per gli anni 2013 – 2015, per il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, l'obbligo di astenersi dal lavoro (previa comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro, almeno 15 giorni prima dei medesimi) per un periodo di 1 giorno - entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di 2 giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima; in tale ultima ipotesi, per il periodo di 2 giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione .

Per la copertura dell'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, si provvede quanto a 65 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2013-2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 24, comma.27, del d-l 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla l. 214/2011, e quanto a 13 mln di euro per ciascuno degli anni 2013 – 2015 ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, si prevede l'emanazione di un decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di disciplinare i criteri per poter concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi dell'infanzia o dei servizi privati accreditati da richiedere al datore di lavoro.

Efficace attuazione del diritto al lavoro dei disabili e disposizioni in tema di contrattazione di secondo livello - Viene modificata a legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) prevedendo che agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili per i quali il datore di lavoro abbia ricevuto incentivi, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione; restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore .

Prevede l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di assunzione e di garantire il rispetto delle indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere quote di riserva, di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del dlgs 281/1997 per

ridefinire i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo.

Si conferma il regime e viene semplificata la procedura per gli sgravi sui contributi dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore, introdotti in via sperimentale per il triennio 2008-2010 dalla legge 247/2007

Interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati - Prevede, in caso di perdita del posto di lavoro del lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno, la proroga di 6 mesi ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore, la permanenza d'iscrizione nelle liste di collocamento.

Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in materia di responsabilità solidale negli appalti - Viene attribuita ai cnl la possibilità di fissare metodi e procedure attraverso i quali l'impresa committente possa effettivamente esercitare un controllo sui comportamenti della ditta appaltatrice e conseguentemente limitare l'ambito della propria responsabilità negli appalti.

Si prevede che il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori; può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori - in tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali

Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, in materia di regolazione dei trattamenti di lavoro nelle imprese ferroviarie - Le imprese ferroviarie che espletano sull'infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporto di merci o persone, dovranno osservare anche la legislazione nazionale, con particolare riguardo agli standard definiti e alle prescrizioni in materia di regolazione dei trattamenti di lavoro del personale definiti dalla contrattazione collettiva nazionale o, in via delegata, dalla contrattazione a livelli decentrati

Capo VI

Politiche attive e servizi per l'impiego

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 - Viene modificato il d.lgs in titolo recante "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro" prevedendo che:

nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata debbono prevedere almeno l'offerta delle seguenti azioni:

- colloquio di orientamento entro i 3 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
- azioni di orientamento collettive tra i 3 ed i 6 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;
- formazione della durata complessiva non inferiore a 2 settimane tra i 6 ed i 12 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato ed alla domanda di lavoro dell'area territoriale di residenza;
- proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito

Prevede la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi

Sistema informativo ASpI; monitoraggio dei livelli essenziali dei servizi erogati; sistema premiale prevede :

- la definizione di un sistema di premialità, per la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l'impiego;
- che entro il 30 giugno 2013 l'Inps predisponesse e mette a disposizione dei servizi competenti (centri per l'impiego), una banca dati telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, dei dati essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui beneficiano;
- dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente .

Semplificazione delle procedure in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione - Nei casi di presentazione di una domanda di indennità nell'ambito dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, si prevede che la dichiarazione che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, può essere resa dall'interessato all'Inps, che trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio mediante il sistema informativo di cui sopra.

Prevede, inoltre, che le Regioni e le Province, al fine di semplificare gli adempimenti connessi al riconoscimento degli incentivi all'assunzione, mettano a disposizione dell'Inps, le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi all'assunzione.

Offerta di lavoro congrua - Prevede la decadenza dal trattamento di sostegno, per il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo

La decadenza del trattamento di sostegno, per il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di

inoccupazione, prevede che qualora rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti, o non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno al 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto, purché si svolgano non oltre 50 Km dalla residenza del lavoratore o comunque sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi pubblici.

Disposizioni in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro - E' stato soppresso l'articolo 63 che prevedeva, con riferimento ai lavoratori che beneficiano di prestazioni per le quali lo stato di disoccupazione sia un requisito, che fra i soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione ci sia anche l'INPS.

Abrogazioni - E' stato soppresso il comma 1 dell'articolo che, modificando il comma 16 dell'articolo 8 della l. 537/93 eliminava l'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari relativamente ai disoccupati e ai loro familiari a carico - l'emendamento del Governo, invece, sopprimendo il citato comma 1 dell'articolo 64, salvaguarda tale esenzione

Delega al Governo in materia di politiche attive e servizi per l'impiego - Si prevedono modifiche alla legge 247/2007 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale) anticipando da 24 a 6 mesi l'emanazione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego e politiche attive, inserendo tra i principi e criteri direttivi: la riqualificazione dei lavoratori espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento; la qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro ed il collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro occupabilità.

Capo VII

Apprendimento permanente

Finalità - Viene definito, in linea con le indicazioni dell'UE, per apprendimento permanente qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale (quello che si attua nel sistema nazionale di istruzione e formazione, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale o di una certificazione riconosciuta), non formale (quello caratterizzato da una scelta intenzionale, che si realizza in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese) e informale (quello che prescinde da una scelta intenzionale e che si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero), nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.

Sono state apportate modifiche finalizzate:

- a individuare le modalità più idonee di concertazione tra Stato e Regioni e autonomie locali attraverso l'intesa in sede di Conferenza Unificata;

- a valutare in modo adeguato anche le competenze delle Regioni e delle autonomie locali in materia di apprendimento permanente;
- ad eliminare il dettaglio dei soggetti che concorrono alla realizzazione dell'offerta formale al fine di evitare, nella presente sede, di fornire un elenco non esaustivo degli stessi (em. 66.1000 Governo)

Reti territoriali dei servizi - Sono state apportate modifiche finalizzate:

- a caratterizzare in modo più diretto ed esplicito la rubrica dell'articolo e ad esplicitare meglio i soggetti, gli ambiti e i criteri di operatività dei servizi di istruzione, formazione e lavoro nell'ottica di un loro organico collegamento;
- a prevedere che alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei servizi concorrano anche le università, nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, un'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, idonei di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico; le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali; le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone); l'Osservatorio sulla migrazione interna, istituito con decreto 11 dicembre 2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca Art. 72 (Delega al Governo per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e certificazione delle competenze)

Si prevede l'adozione da parte del Governo, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite le parti sociali, di uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali acquisiti dalla persona; definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le imprese e le loro rappresentanze le camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura; procedure di convalida dell'apprendimento non formale ed informale e di riconoscimento dei crediti da parte dei soggetti di cui alla lettera d), ispirate a principi di semplicità, trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualità e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dalla persona

nell'esercizio della delega, con riferimento alle certificazioni di competenza, è considerato anche il ruolo svolto dagli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 .

Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica - Reca una nuova delega in materia di informazione e consultazione dei lavoratori e di definizione di misure per la democrazia economica

Sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze - Viene disciplinato il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze, il quale deve fondarsi su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale

Sono state inoltre apportate le seguenti modifiche:

- viene esplicitato anche in questa sede il riferimento al rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy
- si prevede che l'accertamento e la convalida delle competenze siano effettuati non solo dai soggetti accreditati ma anche da quelli autorizzati, considerando che in più Regioni le funzioni cui si fa riferimento vengono ricondotte nell'ambito dei servizi di cui al Capo I del decreto legislativo 276/03;
- si rende necessario ai fini di una reale portabilità delle certificazioni la previsione di un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

Capo VIII

Copertura finanziaria - prevede che all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato complessivamente in 18.146 milioni di euro per gli anni 2013-2020, e 2.225 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede in parte con le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dagli articoli 76 («Misure fiscali») e 77 («Riduzione spese di funzionamento Enti»), e in parte con le risorse finanziarie che deriveranno dalla riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» nell'ambito della missione «Politiche economiche-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenze e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del 5 per mille dell'Irpef, quelli relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico .

Misure fiscali - A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si prevedono misure fiscali volte ad abbassare la soglia della

deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Prevede, a decorrere dal 1° luglio 2013, l'aumento di 2 euro a passeggero imbarcato, dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Le maggiori somme derivanti da tale incremento sono versate all'INPS.

Riduzione delle spese di funzionamento di enti - Prevede l'obbligo, a decorrere dal 2013, per l'INPS e l'INAIL di adottare misure di razionalizzazione organizzativa aggiuntive rispetto a quelle contenute nella Legge di stabilità 2012 e nel "salva Italia", quantificate in 90 milioni di euro (18 per INAIL e 72 per INPS).

Si stabilisce l'obbligo, a decorrere dal 2013, per l'AMMS di ridurre le spese di funzionamento in misura pari a 10 milioni di euro .

Prevede che i Ministeri vigilanti verifichino l'attuazione di tali disposizioni..